



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. 208.4.10/2021

Allegati: 1

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 4638]
(va@pec.mite.gov.it)

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale-VIA e VAS
[ID_VIP 4638]
(ctva@pec.minambiente.it)

Oggetto: [ID_4638] **BRINDISI: "Centrale termoelettrica di Brindisi Nord: impianto di produzione con motori a gas".**

Integrazione volontarie nell'ambito del procedimento VIA in corso riguardante le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale degli 8 motori endotermici da 301 MWt in progetto.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA, art. 23.

Proponente: A2A Energiefuture S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) sulle integrazioni volontarie relative alle modifiche progettuali presentate dal Proponente il 20/07/2020.

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministero della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali-Servizio VIA e VInCA
(servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it)
-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@perc.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it



Alla Soprintendenza Archeologia bella arti e paesaggio
Per le province di Brindisi e Lecce
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale ABAP – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico recante *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *“2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 (*“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*) e l’abrogazione del D.lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.



VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, è stabilito che *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.*

CONSIDERATO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue: *“..., in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP)** dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n. 12864 del 16/04/2020, ha espresso **parere favorevole con condizioni ambientali** al progetto denominato *“Centrale termoelettrica di Brindisi: impianto di produzione con motori a gas”* presentato dalla Energiefuture S.p.A. con l'istanza di VIA del 23/04/2019, prot. n. 2019-AEF-000341-P.

PRESO ATTO del parere negativo espresso dalla **Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale-VIA e VAS** n. 91 del 26/04/2021.

CONSIDERATO la Società **AZA Energiefuture S.p.A.**, con nota prot. 566-P del 20/07/2020, ha trasmesso una documentazione integrativa volontaria, predisposta a seguito di un confronto della stessa Società proponente con il gestore della rete di approvvigionamento del gas naturale, relativa alle modifiche apportate al progetto presentato con istanza del 23/04/2019, riguardanti una diversa modalità di connessione dell'impianto a motori alla rete di distribuzione del gas naturale.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 31151 del 27/10/2020, ha evidenziato all'allora competente Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi, Lecce e Taranto che il Proponente, nel documento denominato *Integrazioni volontarie*, ha rappresentato che *“le modifiche apportate alla rete gas comportano un aggiornamento dell'Allegato F – Relazione Archeologica Preliminare che, pertanto, viene riproposto in versione aggiornata, in allegato alla presente relazione”*, e ancora che *“dato l'interessamento da parte delle opere per la nuova soluzione di connessione alla rete gas di un'area a vincolo paesaggistico (fascia costiera, art.142, c.1 lett. a del D.Lgs.42/04 e s.m.i.) e in considerazione della tipologia degli interventi, in Allegato D.1 viene presentata la Relazione Paesaggistica semplificata relativa agli interventi di connessione alla rete gas nella configurazione modificata”*.

CONSIDERATO che con la suddetta nota la **Direzione generale ABAP** ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP di valutare le modifiche apportate alla rete gas riguardanti aspetti di competenza di questo Ministero (archeologiche e paesaggistiche) e di riconfermare e/o integrare il proprio parere espresso con nota prot. n. 3742 del 19/02/2020.

PRESO ATTO del Parere Tecnico n. 239 del 06/04/2022 espresso dalla **Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**, a seguito delle Osservazioni trasmesse dal Proponente in merito al parere negativo della medesima Commissione Tecnica del 26/04/2021, che ha ritenuto che *“...le osservazioni e l'ulteriore documentazione presentata dal Proponente in esito al preavviso di parere negativo, non sono sufficienti a superare i motivi ostativi preannunciati con la nota del MITE prot. n. 52971 del 18 maggio 2021 e già evidenziati nel parere negativo della CTVA n. 91 del 26 aprile 2021 circa la compatibilità ambientale del progetto, con conseguente conferma del giudizio sfavorevole già espresso”*.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP** con note prot. n. 40035 del 20/12/2022, prot. 18702 del 23/05/2023 e prot. n. 9539 del 18/03/2024 ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP di trasmettere le proprie valutazioni in merito alle modifiche apportate dal Proponente al progetto, successivamente alla trasmissione del parere espresso dalla Direzione generale ABAP il 16/04/2020.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, con nota prot. n. 4321 del 15/03/2024, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale definitivo ed aggiornato in merito all'intervento proposto, del quale si riporta solo la parte riferita alle modifiche in esame: «(...)

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame riguarda l'installazione di n. 8 motori endotermici alimentati a gas naturale, aventi una potenza termica di combustione complessiva di circa 301 MWt, in luogo degli attuali gruppi di generazione 3 e 4, alimentati a carbone, che saranno dismessi.

Le modifiche progettuali oggetto di nuova richiesta di parere sono inerenti le opere di connessione alla rete gas dei motori in progetto, descritte nel documento BRP-RTY-300002-IMAG-00_01- Relazione Tecnica. Rispetto a quanto descritto nella documentazione depositata, che prevedeva che il collegamento dei nuovi motori endotermici con la rete di distribuzione del gas naturale avvenisse mediante un nuovo tratto di gasdotto di circa 190 m fino al punto di consegna, da realizzarsi completamente all'interno del perimetro della Centrale esistente, la nuova soluzione di connessione alla rete gas prevede un diverso tracciato per il gasdotto internamente al sito di Centrale (di lunghezza circa 515 m), una diversa localizzazione del punto di consegna e la realizzazione di un nuovo tratto di metanodotto di lunghezza circa 1,2 km esternamente al sito di Centrale, comunque ricompreso nel perimetro dell'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Brindisi. È inoltre prevista la realizzazione di un nuovo varco pedonale lungo il confine Nord della Centrale lungo Via Einstein, per consentire l'accesso al punto di consegna del gas, autonomo rispetto agli ingressi già esistenti.

(...)

2.1.4 - Valutazioni circa la qualità dell'intervento

2.3 Beni archeologici

Come evidenziato dalla relazione archeologica preliminare riformulata a seguito delle modifiche nella rete di distribuzione del gas naturale (BRP-GTB-100002-IMAG-07_All_F_RAP), rispetto al progetto su cui questa Soprintendenza si era già espressa con nota prot. n. 3742 del 19/02/2020, "che prevedeva che il collegamento dei nuovi motori endotermici con la rete di distribuzione del gas naturale avvenisse mediante un nuovo tratto di gasdotto di circa 190 m fino al punto di consegna, da realizzarsi completamente all'interno del perimetro della Centrale esistente, a seguito di un confronto con il gestore della rete, è emersa la necessità di prevedere una diversa modalità di approvvigionamento. La nuova soluzione di connessione alla rete gas prevede un diverso tracciato per il gasdotto internamente al sito di Centrale (di lunghezza circa 515 m), una diversa localizzazione del punto di consegna e la realizzazione di un nuovo tratto di metanodotto di lunghezza circa 1,2 km esternamente al sito di Centrale, comunque ricompreso nel perimetro dell'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Brindisi. È infine prevista la realizzazione di un nuovo varco pedonale lungo il confine Nord della Centrale lungo Via Einstein, per consentire l'accesso al punto di consegna del gas, autonomo rispetto agli ingressi già esistenti".

L'intervento in esame interessa un'area all'interno di un impianto industriale presente dagli anni '70 del Novecento, oggetto di manomissioni per la realizzazione di fondazioni, sottoservizi e impianti interrati di vario tipo in quasi mezzo secolo di attività. La relazione archeologica, rileva che "il nuovo gasdotto, esterno alla Centrale, interesserà la sede stradale o aree ad essa attigue, a profondità non elevata, in una zona già fortemente trasformata rispetto all'assetto originario dei luoghi e con significative manomissioni del sottosuolo", attribuendo un grado di rischio basso/nullo all'intera area di indagine. Considerato, tuttavia, che l'area esterna alla centrale presenta un grado di compromissione del sottosuolo molto diversificato, considerata, altresì, la prossimità all'area di intervento del sito archeologico di Punta Le Terrare (provvedimento di tutela D.M. 19/08/1970), pur confermando il proprio parere favorevole, questo Ufficio, per quanto di competenza archeologica, suggerisce di prescrivere la sorveglianza continuativa in corso d'opera sulle opere ricadenti all'esterno del perimetro della Centrale, quale misura cautelativa finalizzata ad escludere eventuali interferenze con il patrimonio storico-archeologico al momento non censito.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

*Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali aggiornati, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree di intervento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime **parere favorevole** alla realizzazione del progetto modificato, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate dal n. 1 al n. 3, (...):*

1. le trasformazioni di suolo eventualmente ricadenti nel bene paesaggistico normati dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 Territori Costieri, dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità, nel rispetto di quanto normato dall'articolo 45 delle NTA del PPTR;
2. non dovranno essere realizzate opere di rimozione della vegetazione arborea od arbustiva presenti lungo le sponde di Fiume Grande, in corrispondenza dell'Idrovoro di Bonifica.
3. Tutti gli interventi di scavo al di sotto del piano di calpestio nell'area ricadente al di fuori del perimetro della Centrale dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo in corso d'opera ad opera di professionisti archeologi con idonea formazione ai sensi del D.M. 244/2019, secondo quanto previsto dall'All. I.8 art. 1 c. 5 del D.lgs. 36/2023: "Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l'esito della verifica di assoggettabilità sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il Soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità [...] con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l'assistenza archeologica in corso d'opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile".».

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, dopo aver acquisito il parere endoprocedimentale del 15/03/2024 della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n. 9802 del 19/03/2024, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO, che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato da significative attestazioni archeologiche indicate dalla stessa Soprintendenza, tra cui il sito archeologico di Punta Le Terrare sottoposto a tutela con D.M. 19/08/1970 prossimo all'area di intervento;

CONSIDERATO che base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzati dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico di grado basso nelle aree interne al perimetro della Centrale, il cui sottosuolo è stato interessato da ripetute manomissioni per la realizzazione di fondazioni, sottoservizi e impianti interrati di vario tipo legate all'attività industriale, e difficilmente circoscrivibile in quelle ad esso esterne;

RITENUTO, pertanto, che non sussistano le condizioni di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico come prevista dall'art. 1, c. 7 e ss. dell'All. I.8 del D. Lgs. 36/2023;

si ritiene l'opera in progetto compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

corso d'opera:

Tutti gli interventi di scavo al di sotto del piano di calpestio nell'area ricadente al di fuori del perimetro della Centrale dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo in corso d'opera ad opera di professionisti archeologi con idonea formazione ai sensi del D.M. 244/2019, secondo quanto previsto dall'All. I.8 art. 1 c. 5 del D.lgs. 36/2023.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge di cui agli artt. 90, 169, 175 del D. Lgs. n. 42/2004, artt. 822, 823, 826 c.c. e 733 c.p. in ordine al rinvenimento fortuito di strutture, reperti o stratigrafie archeologiche; si evidenzia, inoltre, che in tale eventualità la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali.»

RITENUTO di condividere le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce con il suddetto parere endoprocedimentale del 15/03/2024, con il quale sono state riconfermate le condizioni ambientali già dettate con il proprio parere endoprocedimentale del 19/02/2020, prot. n. 3742, riportato nel parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP del 16/04/2020 integrate da un'ulteriore condizione ambientale.

RICHIAMATE le valutazioni espresse dalla **Direzione generale ABAP**, contenute nel parere tecnico istruttorio del 16/04/2020, prot. n. 12864 che allegato al presente parere ne costituisce parte integrante.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato riguardo alle opere previste dal progetto di cui trattasi e in particolare alle modifiche ad esso apportate comunicate dal Proponente con nota del



20/07/2020, riguardanti una diversa modalità di connessione dell'impianto a motori alla rete di distribuzione del gas naturale; a conclusione dell'istruttoria condotta per l'intervento in oggetto e per le valutazioni sopra descritte, tra le quali le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere sopra riportato; considerate le valutazioni esposte nel contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di stretta competenza, **conferma il parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto di un impianto di produzione con motori a gas nella Centrale di Brindisi Nord, denominato "**Centrale termoelettrica di Brindisi: impianto di produzione con motori a gas**", localizzato nel comune di Brindisi, come in ultimo modificato nella diversa modalità di connessione dell'impianto a motori alla rete di distribuzione del gas naturale, precisando che la **Società A2A Energiefuture S.p.A.** dovrà osservare tutte le condizioni ambientali di seguito riformulate e aggiornate, sostitutive di quelle indicate nel parere favorevole della Scrivente, prot. n. 12864 del 16/04/2020, come elencate dal n. 1 al n. 3:

1. Con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
 - a) comunicare l'inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività - comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di consentire eventuali sopralluoghi del personale del competente Ufficio periferico del Ministero della cultura;
 - b) comunicare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, contestualmente alla comunicazione di cui al punto 1, lett. a), il nominativo (con allegato *curriculum*) del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 2.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione.

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

2. Tutti gli interventi di scavo al di sotto del piano di calpestio nell'area ricadente al di fuori del perimetro della Centrale dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo in corso d'opera ad opera di professionisti archeologi con idonea formazione ai sensi del D.M. 244/2019, secondo quanto previsto dall'All. I.8 art. 1 c. 5 del D.lgs. 36/2023.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge di cui agli artt. 90, 169, 175 del D. Lgs. n. 42/2004, artt. 822, 823, 826 c.c. e 733 c.p. in ordine al rinvenimento fortuito di strutture, reperti o stratigrafie archeologiche; in tale eventualità dovrà essere immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne dovrà essere data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio che, se ne ravviserà la necessità, potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali. La A2A Energiefuture S.p.A. dovrà rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla medesima Società, relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite in materia di tutela del patrimonio archeologico in caso di scoperte fortuite.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

3. Entro sei mesi dall'esecuzione delle attività di caratterizzazione dell'area resa disponibile a seguito delle demolizioni dei serbatoi di olio combustibile e gasolio attualmente esistenti, deve:

- a) presentare un progetto di sistemazione dell'area libera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 delle NTA del PPTR per le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2020. In particolare, le trasformazioni di suolo dovranno prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive che ne garantiscano la permeabilità.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Brindisi e Lecce.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 5 - Arch. Carmela Iannotti
(tel. 06/6723.4566 – carmela.iannotti@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V
Dott. Massimo CASTALDI

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA